



Comune **di** Spoleto
Direzione Operativa Centrale

Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Il "Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 20 del 7 marzo 2005.



Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Il "Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" è stato adottato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 20 del 7 marzo 2005.

Il "Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" è stato integrato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 17 del 26 febbraio 2007 e modificato con deliberazione n° 37 del 31 maggio 2011.

Il **13 giugno 2011** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo. Il testo coordinato è stato redatto e pubblicato a cura della segreteria generale - nell'ambito dell'attività di rilevazione e catalogazione degli atti normativi comunali - al solo fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 2011 - 1.1.1/00008 - REGOLAMENTO CONCESSIONI CIMITERIALI**" consultabile direttamente ed in qualsiasi momento dagli operatori dell'ente e tramite la segreteria generale da parte degli altri interessati.

L'UFFICIO COORDINAMENTO NORMATIVO

Il vice segretario generale

Dott. Vincenzo RUSSO



Regolamento per l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)	4
Art. 1 - Oggetto e riferimenti	4
Art. 2 - Ambito di applicazione	4
Art. 3 - Adeguamento dei regolamenti vigenti	4
Art. 4 - Determinazione del nucleo familiare di riferimento.....	4
Art. 5 - Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.....	5
Art. 6 - Determinazione dell'indicatore della situazione patrimoniale	5
Art. 7 -Criteri per la determinazione della situazione economica	6
Art. 8 - Comunicazione ai cittadini	6
Art. 9 - Assistenza alla compilazione	6
Art. 10 - Acquisizione e trattamento dei dati personali	6
Art. 11 - Controlli	6
Art. 12 - Modalità applicativa.....	6
 Allegato A - (abrogato)	7
 Allegato B – Individuazione delle percentuali di agevolazione sulle quote di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti del Servizio Asilo Nido.....	8
 Allegato C – individuazione delle percentuali di agevolazione sulle quote di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti del Servizio Mensa Scolastica.....	9
 Allegato D – individuazione percentuali di agevolazione alla compartecipazione alla spesa del Servizio Trasporto Terapeutico	10



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Art. 1 - Oggetto e riferimenti

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), come strumento di calcolo atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa speciale definita con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109,¹ nonché integrata con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 7 maggio 1999, n° 221, con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 21 luglio 1999, n° 305, con il decreto ministeriale per la solidarietà sociale 15 luglio 1999, n° 306, con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 aprile 2001, n° 242, con il decreto del presidente del consiglio dei ministri 18 maggio 2001 e con il decreto ministeriale per la solidarietà sociale 25 maggio 2001, n° 337.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai servizi a domanda individuale, ai servizi sociali, ai servizi assistenziali, ai servizi soggetti a contribuzione, alla erogazione di contributi, sussidi e provvidenze alla persona.

2. L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente locale.

Art. 3 - Adeguamento dei regolamenti vigenti

1. Gli elementi necessari per l'applicazione dell'ISEE, configurati dalla normativa richiamata all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento e, dalle successive modificazioni della stessa, costituiscono base di riferimento per la definizione di criteri relativi all'accesso a servizi e prestazioni sociali agevolate, di quote di contribuzione e di sistemi tariffari inerenti i servizi.

2. Le disposizioni dei regolamenti del Comune inerenti l'accesso a servizi sociali o l'erogazione di prestazioni agevolate sono oggetto di revisione da parte degli organi competenti entro dodici mesi dalla data di esecutività del presente regolamento.

3. I regolamenti del Comune inerenti all'accesso a servizi sociali o l'erogazione di prestazioni sociali agevolate devono comunque definire in modo esplicito le condizioni che costituiscono eccezione all'applicazione dell'ISEE oppure ulteriori parametri di valutazione insieme all'ISEE

Art. 4 - Determinazione del nucleo familiare di riferimento

1. La determinazione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE è effettuata tenendo conto del richiedente la prestazione agevolata, dei componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n° 223² e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF.

2. Con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare si applicano i parametri desunti dalla seguente scala di equivalenza:

¹ Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 avente ad oggetto "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449" è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale 18 aprile 1998, n. 90.

² L'articolo 4 del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 1989, n° 223 così recita:

"**Articolo 4-** Famiglia anagrafica. 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona."



Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2.a. Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

2.b. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore.

2.c. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

2.d. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori (o l'unico genitore se il nucleo è composto esclusivamente dall'unico genitore e dai suoi figli minori) hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno in cui sono stati prodotti i redditi di riferimento.

Art. 5 - Determinazione dell'indicatore della situazione reddituale

1. La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

a) il **reddito complessivo ai fini IRPEF** quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;

b) il **reddito delle attività finanziarie**, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

2. Dalla predetta somma, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato.

Art. 6 - Determinazione dell'indicatore della situazione patrimoniale

1. Il patrimonio del nucleo familiare è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e di quello mobiliare:

a) **Patrimonio immobiliare:** fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella;

b) **Patrimonio mobiliare:** l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71.

2. L'indicatore della situazione patrimoniale che va sommato all'indicatore della situazione



reddituale è dato dal 20% del valore patrimoniale eccedente le franchigie.

Art. 7 - Criteri per la determinazione della situazione economica

1. L'ISEE è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'articolo 1-bis del DPCM 221/99 e modificato dal decreto del presidente del consiglio dei ministri 4 aprile 2001, n° 242

$$\frac{ISR + ISP * 20\%}{SE}$$

Dove :

ISR = Indicatore della Situazione Reddituale

ISP = Indicatore della Situazione Patrimoniale

SE = Scala di Equivalenza

Art. 8 - Comunicazione ai cittadini

1. L'applicazione dell'ISEE nei vari servizi è adeguatamente supportata da campagne di comunicazione del Comune, realizzate anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e multimediali.

2. Ogni modifica al sistema applicativo dell'Isee deve essere oggetto di specifiche comunicazioni agli interessati in tempi brevi.

Art. 9 - Assistenza alla compilazione

1. Per l'assistenza alla compilazione delle dichiarazioni per l'ISEE il Comune può avvalersi di soggetti esterni, integrando servizi specifici resi dalle strutture dell'Amministrazione Comunale. La giunta e i responsabili di servizio, ciascuno per le proprie competenze, adottano tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative per l'assistenza ai cittadini per la compilazione delle dichiarazioni ISEE, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni (*per esempio. Caf, ordini professionali, associazioni, ecc.*), senza aggravii di spese per l'ente e per l'utente.

Art. 10 - Acquisizione e trattamento dei dati personali

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle Dichiarazioni ISEE deve avvenire nel pieno rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196.

Art. 11 - Controlli

1. La giunta adotta linee-guida e misure organizzative per favorire l'effettuazione di controlli sulle dichiarazioni Isee.

2. Il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa operativi con la Guardia di Finanza per l'effettuazione dei controlli.

3. I controlli sulle dichiarazioni Isee possono essere effettuati anche tramite scambio di dati ed informazioni con altre pubbliche amministrazioni.

4. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, il competente settore del Comune adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare i benefici concessi.

Art. 12 - Modalità applicativa

1. La determinazione delle soglie ISEE sotto le quali sono concesse le agevolazioni tariffarie, i contributi economici o benefici, nonché la loro misura, sono determinati con gli appositi regolamenti relativi ad ogni singolo servizio, in cui potranno essere previsti criteri di selezione dei beneficiari ulteriori rispetto all'ISEE.



ALLEGATO A - (ABROGATO)³

³ L'allegato A recante "Correttivi all'Indicatore ISEE" è stato abrogato con la deliberazione di consiglio comunale n° 37 del 31 maggio 2011.



ALLEGATO B – INDIVIDUAZIONE DELLE PERCENTUALI DI AGEVOLAZIONE SULLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO ASILO NIDO

Fasce previste ISEE	Agevolazioni previste
0 – 3.000	100%
3.001 – 4.500	90%
4.501 – 6.000	80%
6.001 – 8.000	70%
8.001 – 10.000	60%
10.001 – 13.000	50%
13.001 – 16.000	40%
16.001 – 19.000	30%
19.001 – 22.000	20%
22.001 – 25.000	10%
Oltre 25.000	0%



ALLEGATO C – INDIVIDUAZIONE DELLE PERCENTUALI DI AGEVOLAZIONE SULLE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

Fasce previste ISEE	Agevolazioni previste
0 – 3.000	100%
3.001 – 8.000	45%
8.001 – 16.000	25%
16.001 – 25.000	10%
Oltre 25.000	0%



**ALLEGATO D – INDIVIDUAZIONE PERCENTUALI DI AGEVOLAZIONE ALLA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEL SERVIZIO TRASPORTO TERAPEUTICO**

Fasce ISEEC	Percentuale di agevolazione sulla tariffa
0,00 – 3.000,00	100%
3.001,00 – 4.500,00	90%
4.501,00 – 6.000,00	80%
6.001,00 – 8.000,00	70%
8.001,00 – 10.000,00	60%
10.001,00 – 13.000,00	50%
13.001,00 – 16.000,00	40%
16.001,00 – 19.000,00	30%
19.001,00 – 22.000,00	20%
22.001,00 – 25.000,00	10%
> 25.000	0%